



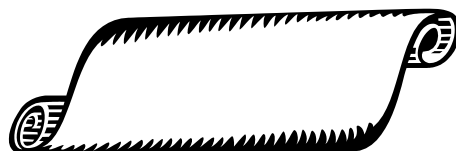
Comune di Borghetto di Borbera

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione N° 6



OGGETTO: Approvazione del piano finanziario, delle tariffe e delle scadenze TARI 2021.

Il giorno 29/03/2021 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	BUSSALINO Enrico - Sindaco	Sì
2	SAPORITO Domenico Franco Angelo - Vice Sindaco	Sì
3	CHIAPUZZO Francesco - Assessore	Sì
4	BALDUZZI Carlo Alberto - Consigliere	Sì
5	CREMONTE Marcella - Consigliere	Sì
6	RONCOLI Gian Antonio - Presidente	Sì
7	COLLINA Massimiliano - Consigliere	Sì
8	BISIO Valentina Elisa - Consigliere	Sì
9	ROSSI Giuseppe - Consigliere	Sì
10	CAVO Patrizia - Consigliere	Sì
11	BARISONE Livio - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	11
	TOTALE ASSENTI	0

con l'intervento e l'opera del Sig. **CABELLA dott. Pier Giorgio - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

Roncoli Gian Antonio

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Il Consiglio Comunale

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Atteso che presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF);

Considerato che:

- L'art. 1 commi 527- 528 della L. 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti;
- ARERA con deliberazione n. 443/2019 ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI ossia il metodo normalizzato (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- L'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;

- Con deliberazione di ARERA N. 444/2019 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti e, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2017 è stato approvato il Regolamento relativo all'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, deliberazioni che si intendono ancora applicabili;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

Dato atto che il Comune di Borghetto di Borbera per l'anno 2020, si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pertanto ha approvato il PEF 2020 entro il 31/12/2020 e solo successivamente provvederà all'approvazione del PEF 2021, non ancora pervenuto al protocollo dell'Ente, per cui si ritiene di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando anche per l'anno 2021 l'assetto delle tariffe già adottate per l'anno 2019, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il PEF 2021.

Considerato che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per il 2021 le tariffe già in vigore per il 2020 e il 2019;

Dato atto infatti che, ad oggi, non è possibile fare altrimenti, in quanto nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Borghetto di Borbera, le funzioni proprie dell'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, sono svolte dal CSR (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese), che sta sollecitando al soggetto gestore della raccolta (5 Valli Servizi Srl) la predisposizione del PEF, per procedere così alla sua validazione;

Richiamate:

- La deliberazione del C.C. n. 8 del 20/02/2019 con cui sono state determinate le tariffe TARI 2019, mediante l'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 a copertura del 100% del costo del servizio;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2017 con cui è stato approvato il Regolamento relativo all'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani che si intendono ancora applicabili per la parte disciplinate la TARI;

Ritenuto opportuno confermare n. 2 rate e stabilire le scadenze come di seguito:

prima rata con scadenza il 30/09/2021

seconda rata con scadenza il 30/11/2021

Aperta la discussione, su “delega” del Vicesindaco Saporito, il Vice Segretario, dott.ssa Monica Punzoni, illustra brevemente il punto all’ordine del giorno.

Il Consigliere Barisone dichiara di essere preoccupato della situazione della 5 Vali Servizi e preannuncia, poiché l’approvazione è provvisoria, il suo voto favorevole. Anche il Consigliere Rossi preannuncia il suo voto favorevole con riserva di verifica del PEF definitivo.

Terminata la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Riconosciuta la competenza consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali);

Visto il parere favorevole dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 che si inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge salvo n. 1 astenuto (cons. Cavo)

DELIBERA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di confermare per l’anno 2021 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche già adottate per l’anno 2019 con deliberazione n. 8 del 20/02/2019, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020;

DI FISSARE le seguenti scadenze per il versamento della tassa rifiuti 2021:

- 30 settembre, rata di acconto
- 30 novembre, rata di saldo;

Di trasmettere, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Di dichiarare, con separata e conforme votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
RONCOLI Gian Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CABELLA dott. Pier Giorgio
